

Legge regionale 12 giugno 1978 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1978

**Integrazione della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 - Contributi agli Enti ospedalieri per l' acquisto di attrezzature sanitarie, nonché di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico - economali.**

### **Art. 1**

Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dallo articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

- esercizio 1978 lire 1.000 milioni - esercizi dal 1979 al 1997 lire 2.000 milioni - esercizio 1998 lire 1.000 milioni

L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6626 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 7.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.